



Bruxelles, 7.2.2017  
COM(2017) 61 final

2017/0018 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga  
all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta  
sul valore aggiunto**

## RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup> (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 maggio 2016 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR.

Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 4 ottobre 2016, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Estonia. Con lettera del 5 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato all'Estonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivazione e obiettivi della proposta**

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Ai sensi dell'articolo 287, punto 8), della direttiva IVA, l'Estonia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 16 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. L'Estonia ha aderito all'euro il 1° gennaio 2011.

Si prevede che l'innalzamento da 16 000 a 40 000 EUR della soglia oltre la quale un soggetto è identificato ai fini dell'IVA consentirà di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese ammissibili al regime, e segnatamente delle microimprese, esentandole da molti degli obblighi previsti dal normale regime IVA come la tenuta dei registri IVA o la presentazione di dichiarazioni IVA.

Sarà inoltre ridotto il carico di lavoro delle autorità fiscali.

Secondo le autorità estoni, la misura non inciderà in modo significativo sull'importo complessivo del gettito IVA riscosso nella fase del consumo finale.

I soggetti il cui volume d'affari non supera la soglia continueranno ad avere la possibilità di essere registrati ai fini dell'IVA.

#### **• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri. Al Belgio<sup>2</sup> e al Lussemburgo<sup>3</sup> è stata concessa una soglia di 25 000 EUR, alla Polonia<sup>4</sup> una soglia di

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 51).

40 000 EUR, alla Lituania<sup>5</sup> una soglia di 45 000 EUR, alla Lettonia<sup>6</sup> e alla Slovenia<sup>7</sup> una soglia di 50 000 EUR, all'Italia<sup>8</sup> e alla Romania<sup>9</sup> una soglia di 65 000 EUR.

Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. Inoltre, le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. Come annunciato nel piano d'azione sull'IVA<sup>10</sup> e nel programma di lavoro della Commissione per il 2017<sup>11</sup>, la proposta della Commissione, sotto forma di pacchetto di semplificazione globale, sarà presentata entro la fine del 2017.

Si propone pertanto di autorizzare l'innalzamento della soglia a 40 000 EUR a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni della direttiva IVA relative al regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese definiti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa<sup>12</sup>, che invita gli Stati membri a tener conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

---

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza il Granducato di Lussemburgo ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 33).

<sup>4</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio, del 21 novembre 2016, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 7).

<sup>5</sup> Decisione di esecuzione 2014/795/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 44).

<sup>6</sup> Decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 46).

<sup>7</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/2089 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 107).

<sup>8</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).

<sup>9</sup> Decisione di esecuzione 2014/931/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 145).

<sup>10</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA, Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016)148 final del 7.4.2016).

<sup>11</sup> Programma di lavoro della Commissione per il 2017 - Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende, Strasburgo, 25.10.2016, COM(2016)710 final.

<sup>12</sup> COM(2008) 394 del 25 giugno 2008.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire la semplificazione per un numero maggiore di piccole imprese e per l'amministrazione tributaria.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto, a norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è pertanto lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazione delle parti interessate**

La presente proposta si basa su una domanda presentata dall'Estonia e concerne unicamente tale Stato membro.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, intesa a innalzare la soglia attuale di esenzione, costituisce una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume di affari annuo non superiore a 40 000 EUR. Pertanto essa avrà un impatto potenzialmente positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per un certo numero di soggetti passivi e, di conseguenza, per l'amministrazione fiscale.

Nel 2015 sono stati identificati ai fini dell'IVA 15 119 soggetti con un fatturato annuo compreso tra 16 001 e 40 000 EUR (pari al 19,4% del numero totale di soggetti identificati ai fini dell'IVA), i quali potranno beneficiare dell'esenzione dall'IVA in virtù della deroga. Secondo le autorità estoni, circa 3 000 soggetti passivi all'interno di questo gruppo (il 3,8% del numero totale attuale di soggetti passivi) vendono principalmente beni ai consumatori finali. Tuttavia la misura non inciderà in modo significativo sul gettito IVA complessivo

riscosso nella fase del consumo finale. Si stima che il gettito IVA annuo dello Stato potrebbe registrare una riduzione di 6,6 mio EUR, pari allo 0,39% del gettito IVA totale.

I soggetti il cui volume d'affari non supera la soglia non saranno tenuti a registrarsi per essere identificati ai fini dell'IVA e vedranno pertanto ridursi i propri oneri amministrativi, in quanto non dovranno tenere registri IVA o presentare dichiarazioni IVA. La misura consentirà anche di ridurre il carico di lavoro delle autorità fiscali.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto l'Estonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio<sup>13</sup>.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

La proposta contiene una clausola di caducità.

---

<sup>13</sup> GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>14</sup>, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 maggio 2016 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall'IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR.
- (2) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 4 ottobre 2016, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Estonia. Con lettera del 5 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato all'Estonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) Ai sensi dell'articolo 287, punto 8), della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 16 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (4) La deroga richiesta è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa, del 25 giugno 2008<sup>15</sup>.
- (5) Poiché tale deroga comporterà una riduzione degli obblighi in materia di IVA per le imprese più piccole, è opportuno autorizzare l'Estonia ad applicare la misura in questione per un periodo limitato con scadenza al 31 dicembre 2020. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale.
- (6) Le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione e pertanto potrebbe entrare in vigore prima della suddetta data una direttiva che modifica dette disposizioni della direttiva IVA.

<sup>14</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>15</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa, Bruxelles, COM(2008) 394 def. del 25.6.2008.

- (7) Secondo le informazioni fornite dall'Estonia, l'innalzamento della soglia avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale.
- (8) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 287, punto 8), della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Estonia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR.

*Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore.

*Articolo 3*

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*